



n. 30567

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 60/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Laura De Rentiis

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nell'ambito del giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero **30567** del registro di segreteria, nei confronti di:

LUCIO CASSIA (cod. fisc. CSSLCU56D11A794D), nato a Bergamo, l'11 aprile 1956, e residente a Mozzo (BG), in via De Micheli 4/A, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati Andrea Di Lascio (C.F. DLSNDR76D01L388M) e Saul Monzani (c.f. MNZSLA74R17C800P), con studio in Bergamo, via Paleocapa n. 6, numero di Fax 035.5096980, posta elettronica certificata andrea.dilascio@bergamo.pecavvocati.it, dove ha eletto domicilio giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c. dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data 12

gennaio 2024.

VISTO il previo parere favorevole reso in data 11 dicembre 2023 dalla Procura regionale.

VISTO il decreto di questa Sezione n. 5 del 15 febbraio 2024 con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza dell'11 aprile 2024 ai fini della definizione del giudizio.

VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto.

SENTITI, nell'odierna camera di consiglio dell'11 aprile 2024, l'Avv. Stefano Zanini in sostituzione dell'avv. Saul Monzani per il convenuto e il Pubblico ministero nella persona della dott.ssa Daniela Dell'Oro. Omessa la relazione d'udienza per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio LUCIO CASSIA per vederlo condannare al pagamento della somma pari ad euro 118.205,05 a titolo di compenso per l'assunzione di incarichi in società, oltre rivalutazione e accessori di legge sino all'integrale soddisfo in favore dell'Università di Bergamo, per aver svolto, negli anni 2009 (dal 01.11), 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (dal 01.10.2016 al 31.12.2016), attività professionale in regime di partita Iva, pur essendo professore universitario in regime di tempo pieno.

Il convenuto, con comparsa di costituzione del 12 gennaio 2024, si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accogliere la richiesta di rito abbreviato, già formulata alla Procura attrice con

memoria 5 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento di € 41.371,76 (inclusi ogni altro onere e/o interessi), pari al 35% del danno erariale prospettato dalla Procura Regionale nella complessiva misura di euro 118.205,05.

La Procura, con memoria dell'11 dicembre 2023 redatta *ex art.* 130, comma 1, D.Lgs. n.174/2016, ha formulato parere favorevole alla definizione agevolata proposta dal convenuto, sia in ordine all'*an*, sia in ordine al *quantum* proposto.

Con decreto n. 5 del 15 febbraio 2024 il Collegio ha ammesso il sunnominato al rito abbreviato, determinando in euro 41.371,76 la somma dovuta all'Università di Bergamo e fissando il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto per il versamento della somma dovuta, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la quietanza dell'Amministrazione.

In data 27 febbraio 2024, il convenuto ha depositato copia del bonifico di euro 41.371,76 eseguito in data 29 febbraio 2024 e, in data 9 marzo 2024, ha depositato la contabile dell'Amministrazione (Università di Bergamo) che attesta l'avvenuto incasso della somma.

Nell'udienza camerale dell'11 aprile 2024, il difensore del convenuto, avv. Stefano Zanini in sostituzione dell'avv. Saul Monzani, ha chiesto la definizione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Daniela Dell'Oro, preso atto dell'avvenuto pagamento, si è associata a detta richiesta di definizione del giudizio ma chiedendo la condanna del convenuto al rimborso delle

spese di giudizio.

DIRITTO

Stante quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.

Ai sensi della predetta norma, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio.

Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA definito il giudizio n. 30567 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di **LUCIO CASSIA** (cod. fisc. CSSLCU56D11A794D), ai sensi dell'art. 130, comma 8 c.g.c.;

CONDANNA il medesimo al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 93,10 (novantatré/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(dott. Antonio Marco Canu)

Depositata in Segreteria il 15/04/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti